

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 18 novembre 2004, n. 7561

**Annulla T.A.R. Lombardia – Milano: Il Sezione, 19 dicembre 2003, n. 5938.**

*È irrilevante, ai fini della validità del voto, l'irregolarità costituita dalla mancanza di crocesegno sul simbolo e dalla trascrizione del nome del candidato sindaco nello spazio della scheda riservato alla preferenza dei consiglieri.*

*Omissis.*

6 - Le argomentazioni del giudice di primo grado non possono essere condivise.

Infatti, quanto al punto sub a) - tenuto conto che la giurisprudenza in materia è nel senso che la lettura delle disposizioni concernenti le modalità di espressione del voto non deve essere meramente formalistica, in quanto se così fosse si porrebbe in contrasto con il principio di salvaguardia del voto, in virtù del quale la volontà dell'elettore non può essere valutata in maniera oggettiva, ma deve essere vagliata anche sotto un profilo soggettivo - il Collegio ritiene che sia irrilevante l'irregolarità costituita dalla mancanza di crocesegno sul simbolo e dalla trascrizione del nome del candidato sindaco nello spazio espressamente riservato alla preferenza dei consiglieri, non costituendo la stessa inequivocabile prova della volontà di farsi riconoscere, ma semmai, contrariamente a quanto ha ritenuto il TAR e, nella specie, anche in considerazione delle ipotizzabili condizioni socio culturali della ristretta collettività chiamata ad esprimere il voto (poco più di 2.000 elettori, come si evince dai verbali delle operazioni elettorali), un chiaro segno di rafforzamento dell'intenzione dell'elettore di attribuire il voto al candidato sindaco.

Né appare decisiva in senso contrario la giurisprudenza richiamata dall'appellata, perché le pronunce del giudice di primo grado e del giudice di appello, concernenti competizioni elettorali svoltesi nella regione siciliana - peraltro, secondo le specifiche disposizioni normative nella stessa vigenti - risultano, nel contesto della giurisprudenza, del tutto isolate.

*Omissis.*